

Relazione illustrativa

L'intervento normativo intende ampliare le possibilità di diversificazione delle proprie attività da parte della azienda agricola:

- consentendo la somministrazione di pasti, nell'ambito dell'attività agrituristiche, anche fuori dalla sede aziendale e rinviando alle disposizioni attuative la definizione di aspetti tecnici, come la percentuale di prodotti aziendali nella composizione dei pasti;
- introducendo una semplificazione nelle procedure per gli agriturismi che hanno meno di 10 ospiti al giorno;
- favorendo l'accesso alle attività di fattoria didattica, enoturismo e oleoturismo anche alle aziende agricole più piccole e meno strutturate, eliminando l'attuale obbligo di iscrizione alla banca dati delle imprese agrituristiche e i conseguenti adempimenti.

L'intervento normativo persegue altresì l'obiettivo di riconoscere e disciplinare le attività di enoturismo e oleoturismo svolte sul territorio regionale nel rispetto delle norme nazionali. Per enoturismo il riferimento è l'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n.205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) come regolamentato dal DM 12/3/2019. Per oleoturismo il riferimento è l'articolo 1, commi 513-514, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come regolamentato dal DM 26/11/2022.

Relazione articolata

Articolo 1 (Sostituzione del titolo della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristiche, del pescaturismo e dell'ittiturismo))

Vengono incluse nel titolo tutte le attività previste dalla legge 37/2007 a seguito della modifica oggetto del ddl: oltre all'agriturismo, al pescaturismo e all'ittiturismo vengono citate le attività di enoturismo, oleoturismo e di fattoria didattica.

Articolo 2 (Modifica dell'articolo 1 della l.r. 37/2007)

Tra le finalità della legge, insieme alla promozione e valorizzazione dei prodotti tradizionali e di qualità e le connesse tipicità enogastronomiche, viene introdotta anche quella del territorio rurale.

Articolo 3 (Modifiche dell'articolo 2 della l.r. 37/2007)

Le modifiche apportate al comma 3 sono finalizzate a tutelare le denominazioni "agriturismo", "azienda agrituristiche" e la qualifica di "operatore agrituristiche", nonché l'uso dei relativi marchi e loghi identificativi, che sono riservati alle imprese registrate nella Banca dati di cui all'articolo 9.

Le modifiche apportate al comma 4 permettono agli agriturismi la somministrazione dei pasti anche al di fuori dell'azienda.

L'eliminazione del comma 5 è conseguente all'introduzione di una disciplina autonoma delle fattorie didattiche, indipendente da quella per gli agriturismi.

Articolo 4 (Inserimento degli articoli 2 bis, 2 ter e 2 quater nella l.r. 37/2007)

Vengono inseriti nuovi articoli che riportano le definizioni di enoturismo, oleoturismo e fattoria didattica, attività attualmente svolte nell'ambito dell'agriturismo. Le definizioni introdotte con le presenti modifiche forniscono aspetti di dettaglio utili a rinsaldare il collegamento tra le attività stesse e il territorio. Le attività di enoturismo, oleoturismo e fattoria didattica, che attualmente sono esercitate nell'ambito dell'agriturismo, con questa proposta di modifica trovano una definizione normativa autonoma, senza che ciò comporti una variazione delle attività stesse.

Articolo 5 (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 37/2007)

Si semplificano le procedure autorizzative per gli agriturismi di piccole dimensioni. Inoltre, si delegifica la determinazione delle percentuali dei prodotti aziendali per la somministrazione dei pasti, rimandata alle disposizioni attuative, per cui viene eliminato il comma 4, che stabiliva tali percentuali. Queste modifiche comportano anche una semplificazione delle istruttorie a carico degli uffici regionali.

Articolo 6 (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 37/2007)

Semplificazioni e adeguamenti al mutato quadro normativo e snellimento del testo: la parola Giunta è sostituita con Regione, così come la parola Comune con Sportello Unico Attività produttive (SUAP).

Articolo 7 (Modifiche dell'articolo 10 della l.r.37/2007)

Semplificazioni e adeguamenti al quadro normativo: la parola Giunta è sostituita con Regione, così come la parola Comune con Sportello Unico Attività produttive (SUAP); viene specificato come comunicare le variazioni dell'attività.

Articolo 8 (Inserimento del Titolo II bis nella l.r. 37/2007)

Sono inseriti gli articoli che definiscono gli operatori, le banche dati e l'esercizio delle attività di enoturismo, oleoturismo e fattoria didattica, come conseguenza dell'introduzione degli articoli 2 bis, 2 ter e 2 quater.

Articolo 9 (Modifiche dell'articolo 11 della l.r.37/2007)

Interventi di semplificazione e adeguamento normativo: la parola Giunta è sostituita con Regione, così come la parola Comune con Sportello Unico Attività produttive (SUAP).

Articolo 10 (Modifica dell'articolo 11 bis della l.r.37/2007)

Interventi di semplificazione: la parola Giunta è sostituita con Regione.

Articolo 11 (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 37/2007)

L'articolo comprende interventi di semplificazione e adeguamento normativo: la parola Giunta è sostituita con Regione, così come la parola Comune con Sportello Unico Attività produttive (SUAP).

Viene inoltre integrato il contenuto delle disposizioni, relativamente alle modalità di somministrazione dei pasti negli agriturismi, a seguito della modifica dell'articolo 4.

Articolo 12 (Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 37/2007)

Si introducono le disposizioni per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica, dell'enoturismo e dell'oleoturismo. Tali attività, che attualmente sono esercitate nell'ambito dell'agriturismo, con il ddl trovano una definizione normativa autonoma, senza che ciò comporti una variazione delle attività stesse.

Articolo 13 (Modifiche all'articolo 14 della l.r. 37/2007)

Si amplia l'articolo inserendo i riferimenti a tutte le attività oggetto della legge, come conseguenza dell'autonomia loro attribuita rispetto all'attività di agriturismo. Si eliminano alcuni commi per adeguare la legge al nuovo quadro normativo.

Articolo 14 (Modifiche all'articolo 15 della l.r. 37/2007)

Si amplia l'articolo inserendo i riferimenti a tutte le attività oggetto della legge, come conseguenza dell'autonomia loro attribuita rispetto all'attività di agriturismo.

Articolo 15 (Modifica dell'articolo 16 della l.r. 37/2007)

Si amplia l'articolo inserendo i riferimenti a tutte le attività oggetto della legge, come conseguenza dell'autonomia loro attribuita rispetto all'attività di agriturismo.

Articolo 16 (Modifica dell'articolo 17 della l.r. 37/2007)

Si amplia l'articolo inserendo i riferimenti a tutte le attività oggetto della legge, come conseguenza dell'autonomia loro attribuita rispetto all'attività di agriturismo.

Articolo 17 (Abrogazione dell'articolo 18 della l.r. 37/2007)

L'articolo viene abrogato in quanto i contributi in questione vengono erogati con il PSP/PSR.

Articolo 18 (Disposizioni di prima applicazione e transitorie)

Vengono definite le disposizioni di prima applicazione e transitorie a seguito della modifica della legge, introducendo i termini per l'adozione delle misure attuative.

Articolo 19 (Disposizione di invarianza finanziaria)

Si stabilisce che dal ddl non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2007, N. 37 (DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA, DEL PESCATURISMO E DELL'ITTITURISMO)

Articolo 1
(Sostituzione del titolo della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristică, del pescaturismo e dell'ittiturismo))

- 1) Il titolo della l.r. 37/2007 è sostituito dal seguente: "Disciplina dell'attività agrituristică, enoturistica, oleoturistica, di fattoria didattica, del pescaturismo e dell'ittiturismo."

Articolo 2
(Modifica dell'articolo 1 della l.r. 37/2007)

1. Alla lettera e) dell'articolo 1 della l.r. 37/2007, dopo la parola "promuovere" sono inserite le seguenti: "il territorio rurale".

Articolo 3
(Modifiche dell'articolo 2 della l.r. 37/2007)

1. All'articolo 2 della l.r. 37/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le denominazioni "agriturismo", "azienda agrituristică" e la qualifica di "operatore agrituristică", nonché l'uso dei relativi marchi e loghi identificativi, sono riservati alle imprese registrate nella Banca dati di cui all'articolo 9.";
 - b) alla lettera b) del comma 4 le parole "per la consumazione sul posto" sono soppresse;
 - c) il comma 5 è abrogato.

Articolo 4
(Inserimento degli articoli 2 bis, 2 ter e 2 quater nella l.r. 37/2007)

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 37/2007 sono inseriti i seguenti:

"Articolo 2 bis
(Enoturismo)

1. Per enoturismo si intendono le attività di conoscenza del vino esercitate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, nonché le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.
- b) La denominazione "enoturismo", la qualifica di "operatore enoturistico" e l'uso dei relativi marchi e loghi identificativi sono riservati ai soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'avvio dell'attività, stabiliti dall'articolo 10 bis, e registrati nella Banca dati di cui all'articolo 10 quinquies.

Articolo 2 ter
(Oleoturismo)

1. Per oleoturismo si intendono le attività di conoscenza dell'olio e dei prodotti olivicoli esercitate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di produzione o di

esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'olivo e alla produzione dei prodotti olivicoli, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni dell'olio d'oliva e dei prodotti olivicoli, anche in abbinamento ad alimenti, nonché le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

2. La denominazione "oleoturismo", la qualifica di "operatore oleoturistico" e l'uso dei relativi marchi e loghi identificativi sono riservati ai soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'avvio dell'attività, stabiliti dall'articolo 10 ter, e registrati nella Banca dati di cui all'articolo 10 quinquies.

Articolo 2 quater (Fattoria didattica)

1. Costituiscono fattorie didattiche, ai sensi della presente legge, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile o le imprese ittiche di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96) che esercitano attività divulgative e didattiche nel settore dell'educazione alimentare, ambientale e della conoscenza del mondo agricolo, rurale e ittico.
2. La denominazione "fattoria didattica", la qualifica di "operatore di fattoria didattica" e l'uso dei relativi marchi e loghi identificativi sono riservati alle imprese in possesso dei requisiti previsti per l'avvio dell'attività, come stabiliti dall'articolo 10 quater, e registrate nella Banca dati di cui all'articolo 10 quinquies."

Articolo 5 (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 37/2007)

1. All'articolo 4 della l.r. 37/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b) del comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: "L'attività agricola è in ogni caso considerata prevalente nell'ipotesi di attività agrituristiche di ricezione e somministrazione di pasti e bevande che interessano un numero non superiore a 10 ospiti al giorno.";
 - b) al comma 3 la parola "nonché" è soppressa e sono aggiunte infine le seguenti parole: ", le percentuali di prodotti aziendali e territoriali nella composizione di pasti e bevande nonché le modalità di somministrazione ammesse";
 - c) il comma 4 è abrogato.

Articolo 6 (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 37/2007)

1. All'articolo 9 della l.r. 37/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
 - b) al comma 4 le parole: "Giunta regionale" sono sostituite dalla seguente: "Regione".
 - c) la lettera c) del comma 6 è abrogata;
 - d) alla lettera b) del comma 7 le parole: "della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)";

- e) al comma 7 bis, le parole “al Comune,” sono sostituite dalle seguenti: “allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del comune”;
- f) i commi 8 e 9 sono abrogati.

Articolo 7
(Modifiche dell'articolo 10 della l.r.37/2007)

1. All'articolo 10 della l.r. 37/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'esercizio delle attività agrituristiche è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della l. 241/1990, allo SUAP competente per il territorio in cui l'imprenditore intende svolgere l'attività.”.
 - b) al comma le parole: “Giunta regionale” sono sostituite dalla seguente: “Regione”;
 - c) al comma 3 le parole “Il Comune” sono sostituite dalle seguenti “Lo SUAP territorialmente competente” e le parole “in copia” sono soppresse;
 - d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le variazioni delle attività devono essere preventivamente comunicate allo SUAP territorialmente competente che provvede al loro inoltro alla Regione ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 9.”.

Articolo 8
(Inserimento del Titolo II bis nella l.r. 37/2007)

1. Dopo il Titolo II della l.r. 37/2007 è inserito il seguente:

“TITOLO II bis
ATTIVITÀ DI ENOTURISMO, OLEOTURISMO E FATTORIA DIDATTICA

Articolo 10 bis
(Operatori enoturistici)

1. L'attività enoturistica di cui all'articolo 2 bis è esercitata dai soggetti e nel rispetto dei requisiti e standard minimi di qualità individuati dalla normativa statale vigente in materia.
2. Nei casi in cui l'attività enoturistica è svolta da soggetti diversi dalle aziende agricole, singole o associate, che svolgono attività di vitivinicoltura, la stessa è esercitata garantendo l'utilizzo di vini di origine ligure certificata DOP e IGP ai sensi della vigente normativa, e assicurando che le eventuali visite in campo si svolgano presso aziende vitivinicole del territorio ligure.
3. Gli operatori che svolgono attività enoturistica sono dotati di adeguate competenze e formazione. La Regione stabilisce contenuti e modalità di tale formazione.

Articolo 10 ter
(Operatori oleoturistici)

1. L'attività di oleoturismo di cui all'articolo 2 ter è esercitata dai soggetti e nel rispetto dei requisiti e standard minimi di qualità individuati dalla normativa ministeriale vigente in materia.
2. Nei casi in cui l'attività oleoturistica è svolta da soggetti diversi dalle aziende agricole, singole o associate, che svolgono attività di olivicoltura, la stessa è esercitata garantendo l'utilizzo di prodotti olivicoli di origine ligure certificata DOP e IGP ai sensi della vigente normativa, e assicurando che le eventuali visite in campo si svolgano presso aziende olivicole del territorio ligure.
3. Gli operatori che svolgono attività oleoturistica sono dotati di adeguate competenze e formazione. La Regione stabilisce contenuti e modalità di tale formazione.

Articolo 10 quater
(Operatori di fattoria didattica)

1. Le attività di fattoria didattica sono svolte dall'imprenditore agricolo o ittico, da un suo coadiuvante familiare o collaboratore con le modalità stabilite dalla Regione ai sensi dall'articolo 12 bis.

Articolo 10 quinquies
(Banche dati regionali degli operatori enoturistici, oleoturistici e di fattoria didattica)

1. La Regione istituisce le Banche dati regionali degli operatori che esercitano attività di enoturismo, oleoturismo o fattoria didattica, distinte per sezioni provinciali.
2. La Regione stabilisce le modalità per la tenuta, la registrazione, l'aggiornamento e le condizioni per la cancellazione dalle banche dati di cui al comma 1.
3. La struttura regionale competente nei controlli in agricoltura verifica almeno ogni tre anni la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti per la registrazione nelle banche dati di cui al comma 1, effettuando le opportune verifiche.
4. La cancellazione dalle banche dati è effettuata:
 - a) nei casi di perdita dei requisiti di cui agli articoli 10bis, 10ter e 10quater;
 - b) nei casi di revoca dell'esercizio dell'attività di enoturismo, oleoturismo e fattoria didattica previsti dall'articolo 15;
5. La registrazione nelle banche dati è negata o cancellata, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, ai soggetti che:
 - a) abbiano riportato, nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
 - b) sio sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. 159/2011;
 - c) siano stati dichiarati delinquenti abituali.

Articolo 10 sexies
(Esercizio delle attività di enoturismo, oleoturismo e fattoria didattica)

1. L'esercizio delle attività di enoturismo, oleoturismo e fattoria didattica sono subordinate alla presentazione della SCIA di cui all'articolo 19 della l. 241/1990, allo SUAP competente per il territorio in cui l'imprenditore intende svolgere l'attività.
2. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 2 a 7."

Articolo 9
(Modifiche dell'articolo 11 della l.r.37/2007)

1. Ai commi 4 e 4 ter dell'articolo 11 della l.r. 37/2007 le parole: "Giunta regionale" sono sostituite dalla seguente: "Regione".

Articolo 10
(Modifica dell'articolo 11 bis della l.r.37/2007)

2. Al comma 2 dell'articolo 11bis della l.r. 37/2007 le parole: "Giunta regionale" sono sostituite dalla seguente: "Regione".

Articolo 11
(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 37/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 37/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'alinea le parole: "Giunta regionale" sono sostituite dalla seguente: "Regione".
 - b) dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:
 - "h bis) le percentuali di prodotti aziendali e territoriali nella composizione di pasti e bevande;
 - h ter) le modalità ammesse di somministrazione di pasti e bevande;
2. All'alinea del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 37/2007, le parole: "Giunta regionale" sono sostituite dalla seguente: "Regione".

Articolo 12
(Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 37/2007)

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 37/2007 è inserito il seguente:

"Articolo 12 bis
(Disposizioni per le attività di enoturismo, oleoturismo e fattoria didattica)

1. La Regione definisce le seguenti disposizioni per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica:
 - a) i requisiti di cui devono essere in possesso gli operatori per l'esercizio dell'attività;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività;
 - c) le modalità di controllo;
 - d) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione con l'attività agricola;
 - e) le modalità e la documentazione da presentare al Comune per la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 10 sexies
 - f) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.
2. La Regione definisce le seguenti disposizioni per l'esercizio dell'attività di enoturismo e oleoturismo:
 - a) le modalità per l'esercizio delle attività di cui agli articoli 10 bis e 10 ter da parte degli operatori;
 - b) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge
 - c) le modalità e la documentazione da presentare al Comune per la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 10 sexies

Articolo 13
(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 37/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 37/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l'alinea è sostituito dal seguente: "Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività agrituristiche, enoturistiche, oleoturistiche, di fattoria didattica e ittituristiche di cui agli articoli 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater deve, ove applicabile in relazione alla tipologia di attività svolta:";
 - b) la lettera f) è abrogata;
 - c) la lettera h) è abrogata;
 - d) alla lettera i) dopo le parole "articoli 2" sono aggiunte le seguenti ", 2bis, 2ter, 2quater"
 - e) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

“j) comunicare i dati statistici ai sensi dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 1° febbraio 2024 n. 1 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e di locazioni brevi).”.

Articolo 14 **(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 37/2007)**

1. All'articolo 15 della l.r. 37/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole “o ittituristica” sono sostituite dalle seguenti: “, ittituristica, enoturistica, oleoturistica o di fattoria didattica” e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, ove applicabili in relazione alla tipologia di attività svolta”;
 - b) la lettera a) del comma 2 è abrogata;
 - c) al comma 3 le parole: “Banca dati regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Banche dati regionali” e dopo le parole: “articoli 9” sono inserite le seguenti: “, 10 quinquies”.

Articolo 15 **(Modifica dell'articolo 16 della l.r.37/2007)**

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 37/2007 dopo le parole “articolo 9, comma 5” sono aggiunte le seguenti “, articolo 10 quinquies, comma 3”.

Articolo 16 **(Modifica dell'articolo 17 della l.r.37/2007)**

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 37/2007 dopo le parole: “di cui agli articoli 2” sono inserite le seguenti: “, 2 bis, 2 ter, 2 quater”.

CAPO II **DISPOSIZIONI ABROGATIVE TRANSITORIE E DI PRIMA APPLICAZIONE**

Articolo 17 **(Abrogazione dell'articolo 18 della l.r.37/2007)**

1. L'articolo 18 della l.r. 37/2007 è abrogato.

Articolo 18 **(Disposizioni di prima applicazione e transitorie)**

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta le misure attuative previste dagli articoli 12 e 12 bis della l.r. 37/2007, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 11, si applicano a decorrere dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Con i provvedimenti di cui al comma 1, la Regione stabilisce la disciplina transitoria da applicare alle aziende agricole che all'entrata in vigore della presente legge sono iscritte nella Banca dati di cui all'articolo 9 della l.r. 37/2007.

Articolo 19

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.